N. R.G. 9821/2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VENEZIA

Sezione specializzata in materia di impresa

nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente

dott.ssa Lina Tosi - Giudice

dott.ssa Chiara Campagner - Giudice, relatore, estensore

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 9821/2013 R.G.

promosso da:

A [redacted], rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. [redacted] del Foro di Vicenza e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. [redacted], come da procura alle liti a margine dell'atto di citazione;

- attore-

contro

B [redacted] **srl**, in persona del rappresentante legale **C** [redacted], rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. [redacted] del Foro di Vicenza, come da procura alle liti allegata telematicamente alla comparsa conclusionale;

D [redacted], rappresentato e difeso dagli avv. [redacted], [redacted] del Foro di Vicenza e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. [redacted] come da procura alle liti a margine della memoria di costituzione depositata in data 22 settembre 2014;

- convenuti –

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9 - Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad419989626bb89fb9dd71d1

avente per oggetto: azione di responsabilità

CONCLUSIONI

L'attore così conclude come da foglio di precisazione delle conclusioni telematico:

"*in via pregiudiziale di rito:*

accertare e dichiarare la tardività della proposizione dell'eccezione di incompetenza del Tribunale per le Imprese di Venezia, in ragione della clausola arbitrale contenuta all'art. 26 dello Statuto della società ***B*** *S.r.l. formulata per la prima volta nella comparsa di costituzione di nuovo difensore del 19.09.2014 depositata in favore del Signor* ***D*** *e, conseguentemente, dichiarare la competenza dell'odierno Giudicante.*

Nel merito:

rigettarsi le domande tutte svolte da parte convenuta;

previa conferma del provvedimento del Tribunale per le Imprese di Venezia del 09.10.2013 di revoca del Signor ***D*** *dall'incarico di amministratore unico della società* ***B*** *S.r.l. (p.iva 03701890240), con sede legale in Vicenza,* [redacted].

Accertarsi e dichiararsi la responsabilità del Signor ***D*** *relativamente ai fatti di cui in narrativa;*

conseguentemente condannarsi il Signor ***D*** *al risarcimento del danno arrecato al patrimonio sociale di* ***B*** *S.r.l., da determinarsi in Euro 465.642,44 (quattrocentosessantacinqueseicentoquarantadue/44) o nella diversa somma – maggiore o minore – che risulterà di giustizia, oltre agli interessi e la rivalutazione monetaria.*

In ogni caso: rifondersi le spese di lite del presente giudizio così come quelle del procedimento cautelare.

In via istruttoria:

A) Si chiede di essere abilitati alla prova per testi sulle circostanze di cui ai capitoli di prova da nn. 1 a 90 compresi non ammessi, formulati nella memoria ex art. 183 co. 6 n.2 c.p.c. con i testi indicati nelle memorie ex artt. 183 co. 6 nn. 1-2 c.p.c..

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9 - Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad419989626bb89fb9dd71d1

Si chiede inoltre di essere abilitati a prova contraria diretta sulle circostanze dedotte da controparte con i testi indicati nelle memorie ex art. 183 comma 6 n. 1-2 c.p.c..
In ogni caso: rifondersi le spese di lite del presente giudizio così come quelle del procedimento cautelare".

La convenuta B [redacted] srl così conclude come da foglio di precisazione delle conclusioni inviato in via telematica:
"Nel merito: in accoglimento delle domande risarcitorie formulate a carico del convenuto D [redacted] *ai sensi degli artt. 2476 e 2043 c.c., accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto in relazione ai fatti descritti negli atti di causa dell'attore e della società* B [redacted] *s.r.l..*
Condannare il convenuto al risarcimento in favore della società di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali prodotti dalle sue illegittime condotte gestionali, danni quantificati nell'importo indicato dall'accertamento peritale e da liquidare comunque con maggiorazione di interessi e rivalutazione, trattandosi di un credito di valore.
Rigettare tutte le domande ed eccezioni del convenuto D [redacted].
Confermare il provvedimento cautelare di revoca del signor D [redacted] *dalla carica di Amministratore di* B [redacted] *s.r.l.*
In via istruttoria: si chiede di essere abilitati alla prova per interrogatorio formale del convenuto D [redacted] *e per testi sui capitoli di prova non ammessi dal Giudice ed in particolare: n. 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 -14 – 15 – 16 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46 – 47 – 48 – 49 – 50 con i testi indicati nella memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c..*
Si chiede inoltre di essere abilitati a prova contraria diretta sulle circostanze dedotte da controparte con i testi indicati nella memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c..
Si chiede ancora di essere abilitati alla prova contraria indiretta sui capitoli indicati nella memoria ex art. 183 comma VI n. 3 c.p.c. ed in particolare: a), b), c), d), e), f), g), h), i) con i testi indicati nella stessa memoria e con l'interpello del convenuto D [redacted].
Si chiede che venga disposta una CTU grafologica diretta ad accertare se il segno grafico apposto in calce ai documenti n. 7 e 8 del fascicolo attoreo sia riferibile al signor D [redacted]

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9 - Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad419989626bb89fb9dd71d1

[redacted]; *si chiede che in sede di CTU vengano usati come scritti comparativi tutti i documenti acquisiti nel presente giudizio recanti la firma del medesimo* **D** [redacted] *(in particolare i mandati autenticati dal difensore) e che venga acquisita la copia dei documenti di identità di quest'ultimo; si chiede che venga altresì raccolto ex art. 219 c.c. un saggio grafico del convenuto.*

Si chiede, ancora, che, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. sia ordinato a **D** [redacted] *l'esibizione del documento in originale n. 33/36 del proprio fascicolo (fax 20.07.2011 "offerta per noleggio mezzi") che la società* **B** [redacted] *dichiara di non aver mai visto, né ricevuto.*

Si chiede, infine, che il Tribunale voglia richiedere, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., al Ministero dell'Ambiente e/o alla Camera di Commercio di Venezia o Vicenza, quale soggetto che si occupa della tenuta della sezione locale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, se e quando **B** [redacted] *s.r.l. abbia richiesto l'autorizzazione al trasporto dell'autocarro quattro assi scarrabile denominato Iveco Trucker di proprietà della medesima società.*

Con vittoria di spese ed onorari anche della fase cautelare".

Il convenuto **D** [redacted] così conclude come da foglio di precisazione delle conclusioni inviato in via telematica:

"*<u>In via pregiudiziale di rito</u>*

1.Dichiararsi l'incompetenza del Giudice adito in ragione della clausola compromissoria contenuta all'art. 26 dello Statuto della soc. **B** [redacted] *s.r.l.*

Nel merito

2. In via principale rigettarsi tutte le domande formulate dal sig. **A** [redacted] *e dalla soc.* **B** [redacted] *s.r.l. nei confronti del sig.* **D** [redacted]*, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni dedotte in narrativa.*

3. Spese e competenze di causa integralmente rifuse, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., con distrazione in favore dei sottoscritti avvocati, che hanno anticipato le prime e non percepito il compenso.

In via istruttoria

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9 - Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad419989626bb89fb9dd71d1

A. Si allegano in copia, oltre al presente atto sottoscritto (all. 1): fatture emesse nell'anno 2012 dalla soc. **B** *s.r.l. (all.ti 2-3); fatture emesse nell'anno 2013 dalla soc.* **B** *s.r.l. (all.ti 4-5); tabella di calcolo dei prezzi medi applicati dalla soc.* **B** *s.r.l. relativi all'anno 2012 (all. 6); tabella di calcolo dei prezzi medi applicati dalla soc.* **B** *s.r.l. relativi all'anno 2013 (all. 7); tabella di calcolo dei prezzi medi delle soc.* **E** *s.r.l. e* **F** *s.r.l. relativi all'anno 2012 (all. 8); tabella di calcolo dei prezzi medi delle soc.* **E** *s.r.l. e* **F** *s.r.l. relativi all'anno 2013 (all. 9); tabelle dei conferimenti effettuati dai clienti delle "16 fatture" tra il 2011-2013 (all.ti 10-22); tabella dei conferimenti effettuati dalla soc.* **E** *s.r.l. tra il 2011-2013 (all. 23); tabella dei conferimenti effettuati dalla soc.* **F** *s.r.l. tra il 2011-2013 (all. 24).*

B. A dimostrazione dell'impedimento che non ha permesso prima al sig. **D** *di produrre in giudizio la documentazione fiscale della soc.* **B** *s.r.l., per scrupolo di difesa, si propone prova per testi sulle seguenti circostanze:*

1) Vero che, nel mese di maggio 2018, nell'ambito di un'attività di riordino/smaltimento della documentazione giacente presso il deposito di via), *detenuto dalla soc.* **E** *s.r.l., sono state ritrovate le copie delle fatture emesse dalla soc.* **B** *s.r.l. negli anni 2012 – 2013, che Vi si mostrano (all.ti 2-5).*

2) Vero che la documentazione fiscale di cui al capitolo che precede si trovava all'interno di alcuni faldoni contrassegnati dalla dicitura "fatture 2012 **B** *" – "fatture 2013* **B** *", giacenti tra quelli archiviati contenenti le fatture della soc.* **E** *s.r.l.*

Si indicano quali testimoni i sig.ri: **G** *e* **H** *.*

C. Per le ragioni dedotte in atti si insiste perché, previa rimessione in istruttoria:

a) sia ordinato alla soc. **B** *s.r.l. l'esibizione in giudizio di tutte le fatture emesse dalla medesima società dal momento della sua costituzione (10.06.2011) sino al 31.12.2013 o, in alternativa, sino alla revoca dell'incarico del sig.* **D** *ovvero nel periodo in cui il medesimo ha svolto il ruolo di amministratore;*

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9 - Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad419989626bb89fb9dd71d1

b) il CTU sia chiamato a rendere i necessari chiarimenti o, in alternativa, perché, ai sensi dell'art. 194 c.p.c., sia disposta una nuova indagine peritale e/o un supplemento di indagine da affidarsi, per ragioni di opportunità, ad altro consulente;

c) in via subordinata siano ammesse le prove dedotte nella seconda memoria ex art. 183 VI° comma c.p.c. ed escluse dal Giudice in corso di causa, con provvedimenti del 30.04.2015 e del 04.10.2016".

Il Tribunale

Udita la relazione della causa fatta dal Giudice Istruttore Dott.ssa. Chiara Campagner, esaminati gli atti e i documenti di causa,

ha ritenuto:

MOTIVAZIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato A [redacted], quale socio al 50% della società B [redacted] srl, promuoveva azione di responsabilità nei confronti dell'altro socio al 50% D [redacted], amministratore dal 24.2.2012 fino alla data di revoca del 9.10.2013.

Lamentava:

- la stipula da parte di B [redacted] di contratti commerciali con E [redacted] srl, il cui amministratore unico è D [redacted] e con F [redacted] srl il cui amministratore unico è la moglie di D [redacted], sig.ra I [redacted], a condizioni non di mercato e il mancato pagamento da parte delle due suddette società delle fatture emesse nei loro confronti;
- trasferimento da parte delle società F [redacted] e E [redacted] a far data da febbraio 2012 delle propri sedi operative presso gli uffici e il capannone della B [redacted] srl in Vicenza, via [redacted]; in data 29.2.2012 B [redacted] srl sottoscriveva in qualità di sublocatrice un contratto di subaffitto ad uso commerciale, con decorrenza dal 1.3.2012 al 28.2.2018 avente ad oggetto parte dei locali commerciali siti in Vicenza, via [redacted] con la società E [redacted] srl, con previsione di un canone annuo di € 42.000,00, da corrispondersi mediante versamento di rate mensili dell'importo di € 3.500,00; in

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9 - Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad419989626bb89fb9dd71d1

data1.3.2012 B [redacted] sottoscriveva in qualità di parte sublocatrice un contratto di subaffitto ad uso commerciale, con decorrenza dal 1.3.2012 al 28.2.2018 avente ad oggetto parte dei locali commerciali siti in Vicenza, via della Meccanica n. 2 con la società F [redacted] srl, con previsione di un canone annuo di € 6.000,00, da corrispondersi mediante versamento di rate mensili dell'importo di € 500,00; nondimeno, le due società conduttrici non corrispondevano alcun canone in favore di B [redacted] ed utilizzavano indebitamente le utenze intestate a B [redacted] srl; tra la documentazione consegnata all'attore in data 15.6.2013 figuravano anche le copie di due contratti di locazione stipulati con E [redacted] e F [redacted] in data 16.11.2012, quindi in epoca ben posteriore rispetto alla data di sottoscrizione del 29-2-2012 e 1.3.2012 che compariva nelle copie in possesso del A [redacted] e, inoltre, il canone stipulato con E [redacted] risultava fissato in € 1.500 mensili e quindi di gran lunga inferiore rispetto al canone mensile di € 3.500 previsto nel primo contratto;

- destinazione nel bilancio 2011 della complessiva somma di € 71.600,00 a fatture non meglio precisate da ricevere; solo in data 15.6.2013 venivano indicati i fornitori delle due fatture da ricevere: erano state contabilizzate una fattura da ricevere dell'importo di € 32.000 della E [redacted] ed una fattura da ricevere dell'importo di € 39.600 della F [redacted] srl; non veniva documentata la natura delle prestazioni e dei servizi ricevuti;
- mancato pagamento in favore dell'attore, assunto come dipendente in data 25.2.2012, delle retribuzioni relative ai mesi di febbraio, marzo ed aprile 2013, tanto che egli rassegnava le proprie dimissioni con raccomandata del 16.5.2013; mancato pagamento degli altri dipendenti;
- mancata partecipazione della società B [redacted] srl alle gare di appalto indette da enti pubblici, a fronte invece della partecipazione delle altre due società riferibili al convenuto;
- mancato pagamento nei confronti di L [redacted] dei canoni di locazione finanziaria in relazione all'immobile di via [redacted]; il A [redacted] si era costituito fideiussore a garanzia del pagamento dei canoni;

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9 - Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad419989626bb89fb9dd71d1

- mancata consegna della documentazione più volte richiesta, in violazione dell'art. 2476, 2° comma c.c.

Chiedeva la conferma dell'ordinanza di revoca di D dalla carica di amministratore.

Quantificava il danno nell'importo di € 71.600 quale diminuzione del patrimonio sociale derivante dall'iscrizione di debito per un pari importo nei confronti delle società collegate all'amministratore.

Determinava una ulteriore voce di danno nell'importo di € 42.000,00, pari al minore canone di affitto di € 2.000 mensili, dal mese di marzo 2012 al mese di novembre 2013.

Sul presupposto che il patrimonio sociale avesse subito una complessiva diminuzione di € 113.600,00 chiedeva la condanna di D al pagamento del 50%, da determinarsi in € 56.800 o nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria.

Si costituiva in giudizio la società B, la quale dichiarava di aderire integralmente alle domande attoree ed allegava, quali fatti costitutivi della responsabilità del convenuto D ulteriori rispetto a quelli indicati dall'attore e puntualmente richiamati nella propria comparsa, l'omesso pagamento dei debiti di B. nei confronti dell'Erario a titolo di Iva, l'acquisto di beni strumentali per prezzi esorbitanti, non in linea con l'effettivo valore di mercato (in particolare, con riferimento al vaglio marca Comac e alla pala meccanica acquistata da E), con un danno a carico di B. di quasi € 50.0000 e la vendita a E di materiale a prezzi decisamente inferiori a quelli di mercato.

Concludeva per l'accoglimento delle domande formulate dall'attore.

Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione depositata in data 30.4.2014 D, ponendo in evidenza come il A fosse socio e fondatore di M srl, società costituita ad aprile 2012 ed avente il medesimo oggetto sociale e la medesima sede legale di B., ragione per la quale stante il palese conflitto di interessi, il A era stato revocato dalla carica di amministratore di B dall'assemblea del 24.02.2012.

Inoltre, secondo parte convenuta il A altro non sarebbe che la longa manus del di lui fratello C, socio di minoranza di M srl, amministratore unico di N srl in

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9 - Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad419989626bb89fb9dd71d1

Liquidazione in concordato preventivo e attuale legale rappresentante di B .

Evidenziava che il trasferimento delle sedi operative di E e F srl presso le strutture in uso a B in via , era stato previamente autorizzato con scrittura privata di data 24 gennaio2012, sottoscritta da A , D e C , in forza della quale veniva messa a disposizione del sig. C il 50% degli spazi non utilizzati della struttura della B e il restante 50% veniva destinato a D e alle sue società.

Negava di aver applicato, in veste di amministratore di B , prezzi di favore a E. e F.

Assumeva di essere l'unico socio attivo di B e di aver prestato garanzia personale per l'acquisto del frantoio necessario per la continuità aziendale, garanzia che il A si era rifiutato di sottoscrivere.

Disconosceva l'autenticità e la conformità agli originali delle scritture private di data 29.2.2012 e 1.3.2012 prodotte da controparte.

La prima udienza di comparizione, tenutasi in data 30.4.2014, veniva rinviata all'udienza del 24.09.2014 onde consentire alla società citata in persona del curatore speciale, di costituirsi in persona del legale rappresentante, non sussistendo più la situazione di conflitto di interessi in precedenza riscontrata nel procedimento cautelare ante causam di revoca del D dalla carica di amministratore di B srl.

Il convenuto D con memoria depositata in data 22.9.2014 si costituiva con un nuovo difensore e proponeva per la prima volta eccezione di arbitrato.

Con ricorso cautelare proposto in corso di causa, parte attrice chiedeva la concessione di sequestro conservativo nei confronti del sig. D .

Con ordinanza di data 30.10.2014, il Giudice istruttore autorizzava il sequestro conservativo sui beni immobili, mobili e crediti di proprietà del sig. D , sino alla concorrenza di € 187.000.

La causa veniva istruita con l'assunzione di prove orali e l'espletamento di ctu.

La domanda di parte attrice è fondata nei limiti che si espongono.

In primo luogo, deve essere rigettata l'eccezione di arbitrato perché trattasi di un'eccezione in senso stretto, che doveva essere proposta nel termine di decadenza di cui all'art. 167, 2° comma c.p.c.

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9 - Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad419989626bb89fb9dd71d1

Prima di affrontare nel merito la causa, preme precisare che l'onere gravante sull'attore di individuare le condotte dell'amministratore e i danni che ne siano derivati implica, trattandosi di un giudizio avente ad oggetto il diritto eterodeterminato al risarcimento del danno, la necessità di una indicazione specifica dei fatti materiali che l'attore assume essere stati lesivi del proprio diritto, quale elemento essenziale, richiesto dalla legge a pena di nullità, della domanda introduttiva del giudizio.

La puntuale individuazione dei fatti costitutivi implica la menzione degli specifici addebiti contestati a ciascun convenuto, coi relativi riferimenti temporali, l'individuazione del danno conseguente ad ogni addebito e l'indicazione del relativo criterio di quantificazione (Cass. civ., sent. n. 14988 del 2013).

Ancora osserva il Collegio che per l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore di una società di capitali non è sufficiente invocare genericamente il compimento di atti di "mala gestio" e riservare una più specifica descrizione di tali comportamenti nel corso del giudizio, atteso che per consentire alla controparte l'approntamento di adeguata difesa, nel rispetto del principio processuale del contraddittorio, la "causa petendi" deve sin dall'inizio sostanziarsi nell'indicazione dei comportamenti asseritamente contrari ai doveri imposti agli amministratori dalla legge o dallo statuto sociale (Cass. civ., sent. 23180 del 2006; 28669 del 2013).

Sulla scorta di quanto fin qui opinato, parte attrice ha quantificato il danno nella prima memoria ex art. 183, 6° comma c.p.c. nell'importo di € 465.642,44, sulla base di un mero rinvio per relationem alla relazione di parte depositata sub doc. 52 del fascicolo di parte ricorrente nel subprocedimento per sequestro conservativo.

Orbene, alcune voci di danno ivi indicate sono conseguenza di addebiti, che non sono stati dedotti negli atti introduttivi né di parte attrice, né della società che ha fatto proprie le domande attoree e non potranno pertanto essere esaminate nel merito nel presente giudizio.

Si tratta, in particolare, ripercorrendo le voci della relazione riepilogo di cui al doc. 52 di parte ricorrente, della voce di danni sub 5 per sistemazione impianto, della voce sub 7 per addebito sanzione mancata voltura insegna, della voce sub 9 spese legali e consulenza, della voce sub 10 licenziamento di un dipendente, delle voce sub 11 vendite a clienti "O [redacted]", della voce sub 12 calo del fatturato.

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9 - Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad419989626bb89fb9dd71d1

Parte attrice muove tre contestazioni relative alla stipula dei contratti di sublocazione da parte di B., rappresentata dal convenuto D, con E. e F:

1) l'esistenza di due contratti non registrati che prevedevano un differente corrispettivo; al riguardo, l'attore imputa al D di aver stipulato un contratto di sublocazione con E srl in data 29.02.2012 che prevedeva un canone di € 42.0000, da pagarsi in € 3.500,00 mensili, poi sostituito da un secondo contratto stipulato in data 16.11.2012 con decorrenza dal 1 marzo 2012, con previsione di un canone annuo di € 18.000 più Iva, da pagarsi in rate mensili di € 1.500 più Iva, mentre il canone del contratto di sublocazione stipulato con F non ha subito modifiche;
2) la non congruità del canone rispetto agli spazi utilizzati dalle due società;
3) la morosità delle due società subconduttrici nel versamento dei canoni tollerato, dal D;

Sotto il primo profilo, il convenuto D ha contestato la difformità all'originale delle copie dei contratti prodotte sub doc. 7 e 8 fasc. attore e ha disconosciuto la sottoscrizione apposta in calce agli stessi.

Sul punto, si rammenta che la parte nei cui confronti viene prodotta una scrittura privata, ove intenda impedire che la scrittura costituisca fonte di prova, ha l'onere di disconoscerne la sottoscrizione.

Per effetto del disconoscimento, la scrittura privata non spiega alcun rilievo probatorio nel processo, se la parte che l'ha prodotta non chieda la verificazione della stessa e il procedimento non si concluda con esito positivo.

L'efficacia probatoria di cui all'art. 2702 c.c. riguarda le sole parti del processo, mentre non vi è alcun disconoscimento rispetto alle scritture provenienti da terzi né è possibile la loro verificazione, trattandosi di prove atipiche liberamente valutabili.

Ed invero, nel presente giudizio la stipula del contratto di locazione del 29.2.2012 e di quello del 1.3.2012 rilevano solo come fatto storico, in tesi attorea idoneo a fondare la responsabilità gestoria del convenuto D, mentre non si fa questione dell'efficacia probatoria del documento tra i contraenti.

Tanto premesso, le prove orali assunte non conducono ad un risultato univoco.

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9 - Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad419989626bb89fb9dd71d1

La teste P, dipendente di N, società che ha ceduto il ramo di affitto alla B ha dichiarato di aver predisposto le bozze dei due contratti di data 29.2 e 1.3. 2012 con gli importi indicati nei docc. 7 e 8 e di aver consegnato la bozza a D o a A

Il dott. Q, consulente di parte del A, ha dichiarato di aver visto i docc. 7 e 8 sottoscritti e di aver chiesto conto nel corso dell'assemblea del 20 giugno 2013 dei motivi per i quali erano stati stipulati due diversi contratti.

Il teste R, commercialista della società, ha riferito che il A aveva inviato delle bozze che prevedevano un canone di affitto non equo e che in quello stesso periodo i locali erano occupati sia da N che da altra società riferibile a C, per cui erano in corso trattative per addivenire ad un accordo mai raggiunto.

Stante il tenore delle diverse testimonianze come sopra riferito, è possibile raggiungere una ragionevole certezza in ordine alla predisposizione di una bozza dei due contratti di locazione da parte del D (anche nel verbale dell'assemblea del 20 giugno 2013 il dott. Q fa riferimento alla stipula di bozze), ma non alla stipula dei due contratti di locazione.

Quanto, invece, alla congruità dei canoni, il primo contratto prevedeva la sublocazione di tre stanze denominate "amministrazione, ufficio tecnico e ufficio di D, il secondo la sublocazione di due stanze denominate "amministrazione e ufficio tecnico".

In entrambi i contratti del novembre 2011 registrati, stipulati da B. con E. e F. veniva consentito ai subconduttori l'uso promiscuo di alcuni locali quali il bagno, la reception, il corridoio e gli spogliatoi nell'abitazione del custode, inoltre, veniva consentito il parcheggio e manovra dei mezzi del subconduttore all'interno del piazzale adiacente il fabbricato "sempre che ciò non costituisca intralcio all'attività del sublocatore nelle ore lavorative"

Il consulente dell'ufficio, coadiuvato da un proprio ausiliare geometra, sulla scorta di ricerche di mercato e precisato che la sublocazione di due o tre vani, oltre alle parti comuni è piuttosto inusuale nel settore industriale/artigianale, ha ritenuto, con valutazione incensurabile, scevra da vizi logici e fondata su puntuali riscontri recepiti dal mercato immobiliare, congruo l'importo pattuito a titolo di canone, tenuto conto che il capannone è dotato di uffici con discrete finiture e della considerevole area esterna adibita a

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9 - Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad419989626bb89fb9dd71d1

parcheggio/manovra dei mezzi, rimarcando al riguardo che i contratti non prevedevano l'uso promiscuo degli spazi esterni , ma solo la facoltà di loro utilizzo per parcheggio e manovra, se non avessero arrecato intralcio all'attività di B .

Con riferimento al riaddebito dei consumi a F e E , aspetto anche questo censurato da parte attrice, il consulente ha ripartito il consumo delle utenze (elettricità, acqua e rifiuti) in relazione alla sommatoria di tutte le superfici costituenti il complesso edilizio, mentre ha addebitato le forniture di gas ai soli locali adibiti ad uffici ed alloggio portiere e, sulla base dei calcoli eseguiti seguendo i criteri appena indicati, ha determinato in € 1.480,10 le spese addebitabili a E e F per gli anni 2012 e 2013, a fronte della somma ben maggiore di € 3.770.49 incassata da parte di B dalle due subconduttrici.

Sotto il terzo profilo, relativo al mancato incasso dei canoni relativi ai due contratti di sublocazione da parte del D occorre precisare che non sono utilizzabili nel presente giudizio né le sentenze del Tribunale di Vicenza, pronunciate all'esito dell'instaurazione dei procedimenti di convalida di sfratto per morosità proposti da B e del mutamento del rito, prodotte dal convenuto D in allegato alla propria comparsa conclusionale, né il decreto della Corte di Appello di Venezia di sospensione dell'efficacia esecutiva delle sentenza del Tribunale di Vicenza, prodotto da parte attrice in allegato alla memoria di replica, in quanto dopo l'udienza di precisazione delle conclusione non è ammissibile alcuna produzione documentale.

Il convenuto D ha allegato che i corrispettivi dei canoni sono stati oggetto di specifica compensazione con controcrediti vantati dalle due società conduttrici verso la società B srl e ha prodotto a supporto di tali allegazioni le dichiarazioni, non contestate da controparte, quali documenti 33/21-30 del fascicolo della procedura cautelare per la società E e documenti 35/21-30.

È poi significativo che nelle intimazioni di sfratto per morosità di data 18.7.2014 notificate alle due società E . e F , B , in persona del legale rappresentante C lamentava la morosità in relazione ai mesi ottobre 2013-luglio 2014 (docc. 53 e 54 allegati al ricorso per sequestro conservativo).

L'inadempimento rispetto all'obbligazione di pagamento del canone è riferito dalla stessa società ad un periodo successivo alla revoca di D dalla carica di amministratore, avvenuta in data 9.10.2013 e non gli può essere imputato.

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9 - Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad41998962 6bb89fb9dd71d1

Altra doglianza mossa all'odierno convenuto concerne l'annotazione nel bilancio di esercizio per l'anno 2011 di B srl di due fatture da ricevere, una dell'importo di € 32.000 nei confronti di E srl e una dell'importo di € 39.600 nei confronti di F.

Parte attrice contesta che di tale operazione contabile non è stata fornita alcuna spiegazione, dubita che le prestazioni sottostanti siano state effettivamente eseguite, rileva che entrambe le fatture sono state registrate in sede di assestamento retrodatandone la data di rilevazione e dal partitario per competenza relativo all'anno 2012 non risultavano pervenute, né delle stesse veniva documentata la natura delle prestazioni ricevute, inoltre, non risultando nella contabilità del 2012 come partite chiuse hanno determinato una diminuzione dell'utile del 2011.

Le due società E. e F. non hanno mai richiesto a F. il pagamento delle fatture da ricevere.

Orbene, in primo luogo non ha pregio la difesa del convenuto D che esclude la propria responsabilità sul rilievo che le fatture concernono prestazioni riferite ad un'epoca in cui amministratore delle società era il sig. A atteso che l'addebito mosso al D è di aver inserito nel bilancio 2011, da lui predisposto, un'appostazione falsa.

In secondo luogo, il complesso degli elementi evidenziati dalla difesa attorea induce a ritenere che effettivamente le prestazioni per le quali sono state annotate le due fatture da ricevere non siano mai state eseguite.

Tuttavia, tale condotta non ha determinato una riduzione del patrimonio sociale di B, come pretenderebbe parte attrice.

Ed invero, l'alterazione delle scritture contabili, la violazione di obblighi pubblicitari, contabili od amministrativi, la falsificazione del bilancio non possono essere assunte, in se stesse, quali condotte fonti di un diritto al risarcimento ove non si dimostri che esse sono state causa di violazioni che hanno prodotto un danno alla società.

Pur potendosi verosimilmente imputare al medesimo amministratore la violazione dei doveri di corretta tenuta contabile, non è necessariamente ravvisabile un qualche danno risarcibile in favore della società, atteso che la società non ha sostenuto alcun esborso e che la falsa rappresentazione contabile non incide sull'effettiva consistenza del patrimonio della società.

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9 - Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad419989626bb89fb9dd71d1

In questo senso si è espressa anche la S.C. con sentenza 3652 del 1997.

Parte attrice ha imputato al convenuto D di aver agito in conflitto di interessi al solo scopo di favorire le due società F e E, senza valutare altre proposte di concorrenti.

Sul punto è stata espletata ctu che, previo deposito da parte di B di tutta la documentazione contabile inerente ai rapporti commerciali intrattenuti da B con F. e E. nel periodo ricompreso tra il 24.02.2012 e il 9.10.2013 ha indagato la tipologia di rapporti intercorrenti tra le tre società.

B è impresa che si occupa di smaltimento di scarti di cantiere, quindi ritiro, trattamento materiale non pericoloso e rivendita del materiale trasformato.

F. forniva a B servizi di noleggio automezzi, manodopera, materiali vari.

E forniva B. servizi di noleggio scavatori con escavatorista, manodopera, materiali vari.

A sua volta sul lato della fatturazione attiva B forniva a E e F servizi di smaltimento a fronte del conferimento da parte di queste di materiale di scarto; B rivendeva a E e F il materiale inerte dopo averlo trattato e trasformato; B noleggiava a E e F un autocarro a 4 assi sia a caldo che a freddo e forniva ad entrambe le società servizi di manodopera.

Il ctu, nel fornire risposta al quesito, ha confrontato con i prezzi medi di mercato sia il prezzo di acquisto dei materiali inerti e noleggi da E e F sia i prezzi medi applicati da B in favore di E e F nelle cessioni di materiali inerti e nello smaltimento dei rifiuti conferiti da E e F.

Nel valutare la congruità nei prezzi di smaltimento di B, il ctu ha tenuto conto del prezzo mediamente praticato da B per la medesima tipologia di servizi nei confronti dei propri clienti e ha analizzato all'uopo 16 fatture prodotte da parte attrice sub doc. 58 e ha riscontrato che, anche laddove le forniture nei quantitativi siano assimilabili nei quantitativi riferiti, i prezzi praticati ai clienti terzi erano sempre superiori a quelli applicati a favore di F e E e ha stimato il mancato ricavo nell'importo di € 88.250,48.

Nella valutazione della congruità dei prezzi di cessioni di materiale inerte da parte di B, il ctu, in difetto di documentazione attestante i prezzi medi applicati da B ad altri operatori del settore, ha esaminato l'offerta di aziende presenti nel territorio di quattro province adiacenti a quella di TV e ha tenuto conto delle dimensioni degli impianti, della

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9 - Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad419989626bb89fb9dd71d1

loro collocazione periferica, delle quantità trattate e ha concluso nel senso che E e F hanno ricevuto trattamenti di favore per un importo complessivo di € 79.167,15.

È significativo che nell'anno 2012 il ctu ha riscontrato cessioni gratuite del 40% di materiali inerti, quali riciclato e terra vagliata, sul totale dei quantitativi ceduti da B a E e anche per l'anno 2013 ha riscontrato una cospicua cessione gratuita di materiale riciclato.

Il ctu ha invece ritenuto congrui i prezzi dei noleggi forniti da E e F a [redacted] e congruo il prezzo di vendita della pala meccanica Fiat Hitachi FR160.2.

Il convenuto D [redacted] ha contestato l'applicazione del criterio di comparazione adottato dal ctu, che ha tenuto conto del prezzo applicato da B ai propri clienti e non i prezzi correnti di mercato nonché ha ritenuto non rappresentativo il numero di fatture, 16, prodotte dall'attore per condurre un'indagine completa ed esaustiva.

Al riguardo, osserva il Collegio, in primo luogo, che, solo con riferimento al servizio di smaltimento servizi, il ctu ha preso ad esame il criterio censurato del prezzo applicato da B a propri clienti terzi, diversi da E e F, mentre con riferimento alla vendita di materiali inerti ha preso a riferimento i prezzi di mercato, apportandovi gli adeguati correttivi.

In secondo luogo, il ctu ha ritenuto di dover valorizzare le particolarità dello stabilimento di B, che lo rende non agevolmente confrontabile con altre realtà concorrenti, in quanto ubicato all'interno della cinta cittadina di Vicenza, ma nel contempo adiacente alla principale rete viaria e dotato di un impianto di trattamento e conservazione degli inerti situati al chiuso all'interno di un capannone, che per tali motivi garantirebbe una migliore logistica nello smaltimento di materiali per le aziende edili operanti nell'area urbana e nella periferia ovest di Vicenza, con collocamento in una fascia di mercato più alta e possibilità di praticare prezzi più elevati.

In terzo luogo, le fatture prese a parametro dal ctu sono state depositate sub doc. 58 in allegato alla prima memoria ex art. 183, 6° comma c.p.c. e parte convenuta disponeva dello strumento processuale di cui all'art. 210 c.p.c. a mezzo del quale avrebbe potuto chiedere, entro il termine di preclusione di cui alla memoria ex art. 183, 6° comma n.2 c.p.c. alla società il deposito di tutta la documentazione contabile utile ad accertare i prezzi mediamente applicati dalla soc. B [redacted] s.r.l. ai suoi clienti, mentre

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9 - Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad41998962bb89fb9dd71d1

l'esibizione in giudizio della documentazione contabile richiesta per la prima volta con le note di udienza del 23.10.2017 è tardiva.

Con istanza di rimessione in termini depositata in data 8.6.2018, il sig. D [redacted] ha chiesto l'acquisizione dei documenti allegati da 2 a 5 (fatture emesse da B [redacted] nel 2012 e 2013), allegandone la precedente indisponibilità ed assumendo di averle rinvenute nell'ambito di una (recente) attività di riordino della documentazione che era stata stoccata in un deposito a seguito di un procedimento di sfratto.

L'istanza di rimessione in termini è inammissibile, perché difetta il presupposto di legge, che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte perché dipendente da un fattore estraneo alla sua volontà, del quale è necessario fornire la prova (Cass. civ., sent. nn. 18936 del 2011; 17729 del 2018).

I documenti sono sempre stati nella disponibilità di D [redacted], che, quale legale amministratore della E [redacted], ha sempre avuto accesso alla documentazione contabile della società e al locale ove erano custoditi i faldoni contenenti le fatture oggetto dell'odierna istanza.

Le risultanze della ctu comprovano che D [redacted] ha agito in conflitto di interessi, con l'intento di depauperare il patrimonio sociale di B [redacted] a favore di E [redacted] e F [redacted], provocando un danno pari ad € 165.127,24. Quanto alle sanzioni tributarie che graverebbero su B [redacted] e sarebbero imputabili a D [redacted], non è stata fornita prova né dell'irrogazione di una sanzione tributaria per omesso versamento dell'IVA B [redacted]., né che essa sia stata conseguente all'attività amministrativa svolta dal sig. D [redacted].

Con riferimento al mancato pagamento delle retribuzioni dei dipendenti per un importo di € 20.000 alla data di revoca del D [redacted] dalla carica di amministratore di B [redacted] valgono le seguenti considerazioni.

Il prospetto prodotto da parte attrice sub doc. 57 smentisce l'assunto sostenuto da questa parte: risultano non pagate alla scadenza le retribuzioni delle mensilità di aprile maggio, giugno 2013 riferite a A [redacted], la retribuzione di ottobre 2013 in favore di G [redacted], le retribuzioni di agosto, settembre ed ottobre di S [redacted], mentre le retribuzioni in favore di T [redacted], U [redacted], V [redacted] sono state integralmente saldate mentre era in carica D [redacted] e i ritardi delle retribuzioni a

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9 - Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad419989626bb89fb9dd71d1

G [redacted] e S [redacted] per le mensilità successive a ottobre 2013 sono maturati dopo che il D [redacted] era cessato dalla carica di amministratore.

Peraltro, a riprova dei problemi di liquidità di B [redacted] che non aveva ottenuto alcun affidamento bancario anche a seguito del rifiuto del A [redacted] di rilasciare fideiussioni a favore della società (tema dibattuto durante l'assemblea del 26.10.2012, come da verbale prodotto sub doc. 14 fasc. seq. cons. resistente D [redacted] anche nel periodo successivo alla cessazione della carica di amministratore in capo a A [redacted] si riscontrano ritardi nei pagamenti delle retribuzioni ai dipendenti.

Infine, con riferimento all'addebito mosso al D [redacted] di non aver fatto deliberatamente partecipare la B [redacted] alle gare di appalto, il resistente ha prodotto sub doc. 89 i requisiti necessari per la presentazione "Albo gestori Ambientali".

Tra i requisiti richiesti era contemplato:

- un affidamento bancario;
- copia semplice delle denunce Iva, dei bilancio, delle dichiarazione dei redditi degli ultimi due esercizi chiusi.

Pertanto, prima del 2013 la B [redacted], essendo una società di nuova costituzione, non aveva i requisiti necessari per l'iscrizione all'albo "gestori Ambientali"

L'attore e la società hanno prodotto un unico invito alla partecipazione ad una gara pubblica (doc. 55 fasc. ricorrente) datato 1.10.2013 e quindi di pochi giorni anteriore alla revoca dalla carica del D [redacted], senza comprovare l'effettiva sussistenza in capo alla società dei requisiti per la partecipazione, in particolare quanto al rilascio di garanzia fideiussoria.

Non sono concludenti neppure i documenti offerti da parte attrice per dimostrare che tutti i contratti con Z [redacted] spa venivano trasferiti a F [redacted] e E [redacted]. .

Il convenuto ha per contro rinnovato con Z [redacted] il servizio "sgombero neve e spargitura sale" per B [redacted] anche per l'anno 2012-2013.

In ogni caso, non sono stati offerti elementi in giudizio per quantificare un danno derivante alla B [redacted]. dalla mancata partecipazione agli appalti pubblici.

In definitiva, il convenuto D [redacted] deve essere condannato al pagamento, in favore di B [redacted] srl, dell'importo di € 165.127,24, oltre rivalutazione monetaria dalla data intermedia del 15 dicembre 2012 (tenuto conto che D [redacted] ha rivestito la

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9 - Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad419989626bb89fb9dd71d1

carica di amministratore di B dal 24.2.2012 al 9.10.2013) ed interessi compensativi al tasso legale, sulla somma rivalutata anno per anno e oltre interessi legali sulla somma così ottenuta dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo effettivo.

Nella regolamentazione delle spese trova applicazione il disposto dell'art. 2476 comma 4 c.p.c., secondo cui "In caso di accoglimento della domanda la società, salvo il suo diritto di regresso nei confronti degli amministratori, rimborsa agli attori le spese di giudizio e quelle da essi sostenute per l'accertamento dei fatti" (Trib. Milano, sentenza n. 8440 del 2017).

Pertanto, la società deve essere condannata al pagamento delle spese in favore dell'attore (comprese anche le spese del subprocedimento per sequestro conservativo e della fase di reclamo) e, a sua volta, potrà rivalersi nei confronti dell'amministratore.

Le spese di ctu vengono poste definitivamente a carico del convenuto D, così come il compenso al custode giudiziario, liquidato con decreto di data odierna.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, definitivamente decidendo nella causa promossa da A nei confronti di D e B srl ed iscritta al n. 9821/13 R.G., ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:

- conferma l'ordinanza cautelare di data 9.10.2013 di revoca di D dalla carica di amministratore di B srl;
- condanna D al risarcimento dei danni nei confronti di B srl, pari ad € 165.127,24, oltre a rivalutazione monetaria dalla data intermedia del 15 dicembre 2012 al deposito del presente provvedimento, ad interessi compensativi al tasso legale sulla somma annualmente rivalutata e ad interessi al tasso legale dal deposito del presente provvedimento al saldo effettivo;
- condanna la società B srl al pagamento in favore dell'attore A delle spese di lite, che liquida in € 20.000 per compenso, € 2.114,00 per anticipazioni, oltre spese generali, Cpa ed Iva come per legge;
- condanna, a titolo di regresso, il convenuti D a rimborsare in favore della società B srl quanto pagato in favore di A, in forza del capo che precede;

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9 - Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad419989626bb89fb9dd71d1

- Pone le spese di ctu definitivamente a carico del convenuto D [redacted];
- Pone definitivamente il compenso del custode a carico del convenuto D [redacted].

Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio in data 6 febbraio 2019

Il Presidente
dott.ssa Liliana Guzzo

Il Giudice est.
dott.ssa Chiara Campagner

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9 - Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad41998962 6bb89fb9dd71d1